REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/75 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1975

che determina il periodo di applicazione del regime del prezzo garantito nel Regno Unito nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato di adesione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 749/73 del Consiglio, del 19 marzo 1973, relativo alle sovvenzioni alla produzione che il Regno Unito è autorizzato a mantenere per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 54 dell'atto di adesione dispone che, fintantoché nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti e i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agraria comune e delle disposizioni dell'atto, detto Stato membro è autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione ; che lo stesso articolo dispone inoltre che tali sovvenzioni non possono avere l'effetto di aumentare i ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole per il ravvicinamento dei prezzi ;

considerando che la ragionevole esecuzione di tali disposizioni e di quelle stabilite per la loro applicazione dal regolamento (CEE) n. 749/73 presuppone la presa in considerazione dello stesso periodo di applicazione dei prezzi di cui trattasi ;

considerando che, segnatamente nel settore delle carni suine, detti periodi differiscono notevolmente ;

considerando che, ciò premesso, è opportuno precisare che il periodo di validità del prezzo garantito deve corrispondere a quello del prezzo di base ; che è tuttavia necessario tener conto delle esigenze di tecnica amministrativa, nonché di possibili difficoltà transitorie ;

considerando che, secondo i dati disponibili per i prezzi applicabili nei settori dei cereali e delle carni suine a partire dal 1° agosto 1975, il regime dei prezzi garantiti applicabile nel Regno Unito nel settore delle carni suine deve, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 749/73 prendere fine il 31 luglio 1975 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per l'applicazione nel Regno Unito del regime dei prezzi garantiti nel settore delle carni suine il periodo d'applicazione è lo stesso di quello del prezzo di base. Tuttavia :

— il periodo di applicazione dei prezzi garantiti iniziato il 1° aprile 1974 termina il 27 ottobre 1974 ;

— il periodo di applicazione per il 1974/1975 si inizia il 28 ottobre 1974.

Articolo 2

Il regime dei prezzi garantiti applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine prende fine il 31 luglio 1975.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1973, pag. 1.